



ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE IGEA

SCUOLA DELL'INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Via Nicolò Zeno, 21 - 47814 **BELLARIA-IGEA MARINA (RN)**

Codice Ministeriale: **RNIC81500G** Codice Fiscale: **91136840401** Codice Univoco Ufficio: **UFMZDT**
Tel. 0541/343980 - Sito web: www.icigeamarina.edu.it - e-mail: nic81500g@istruzione.it - P.E.C.: nic81500g@pec.istruzione.it - Fax 0541/343990



Circolare n. 123/2021-22

Alle famiglie
Al personale
Al DSGA

Bellaria Igea Marina, vedi segnatura

Oggetto: Indicazioni operative gestione quarantene e DDI. D.L. 229 del 30/12/2021, D.L. 1 del 07/01/2022 e Nota congiunta Ministero dell'istruzione e Ministero della sanità n° 11 del giorno 08/01/2022 .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DL 7 gennaio 2022 n.1

VISTA la Nota interministeriale MI e Ministero della salute prot.n.11 del 8/1/22

VISTA la Nota n.1934 del 26 ottobre 2020 - Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata- che tuttora disciplina l'erogazione della DDI;

VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata, approvato dagli organi collegiali dell'I.C. Igea

fornisce le seguenti Indicazioni operative gestione quarantene e DDI

I. GESTIONE CASI POSITIVI

1. Scuola dell'Infanzia

Con UN caso di positività si applica al gruppo classe/alla sezione la sospensione delle attività, per una durata di dieci giorni.

Il referente COVID di istituto comunica il caso alla ASL e contestualmente fa partire la disposizione di DDI tramite la Segreteria didattica.

Della disposizione di sospensione delle attività in presenza e avvio attività in DDI viene data informazione alle famiglie a cura della Segreteria didattica.

2. Scuola primaria

Con UN caso di positività si attiva la sorveglianza con testing del gruppo classe: l'attività prosegue in presenza effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0). Il test sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).

Il referente COVID comunica il caso alla ASL e contestualmente fa trasmettere informazione alle famiglie sui test da effettuare e sulle misure (mascherine FFP2) a cura della Segreteria didattica.

In presenza di DUE o più positivi è prevista, per tutta la classe, la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.

Il referente COVID di istituto comunica il caso alla ASL e contestualmente fa partire la disposizione di DDI tramite la Segreteria didattica.

Della disposizione di sospensione delle attività in presenza e avvio attività in DDI viene data informazione alle famiglie a cura della Segreteria didattica.

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE IGEA



SCUOLA DELL'INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Via Nicolò Zeno, 21 - 47814 **BELLARIA-IGEA MARINA (RN)**

Codice Ministeriale: **RNIC81500G** Codice Fiscale: **91136840401** Codice Univoco Ufficio: **UFMZDT**

Tel. 0541/343980 - Sito web: www.icigeamarina.edu.it - e-mail: mic81500g@istruzione.it - P.E.C.: mic81500g@pec.istruzione.it - Fax 0541/343990



3. Scuola secondaria di I grado

Con UN caso di positività nella stessa classe è prevista autosorveglianza con la prosecuzione delle attività e l'uso delle mascherine FFP2.

Il referente COVID comunica il caso alla ASL e contestualmente fa trasmettere informazione alle famiglie sui test da effettuare e sulle misure (mascherine FFP2) a cura della Segreteria didattica.

Con DUE casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per gli allievi che non hanno avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni o per coloro che sono guariti da più di 120 giorni. Per tutti gli altri è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l'autosorveglianza e l'utilizzo di mascherine FFP2.

Il referente COVID di istituto comunica il caso alla ASL e contestualmente fa partire le richieste di documentazione ai genitori, tramite la Segreteria didattica.

La Segreteria didattica raccoglie le documentazioni e comunica al coordinatore di classe l'elenco degli alunni autorizzati a proseguire la didattica in presenza.

La Segreteria didattica comunica alle famiglie degli alunni in regola con la documentazione che sono autorizzati alla prosecuzione della didattica in presenza.

La Segreteria didattica comunica alle famiglie degli alunni NON in regola con la documentazione che NON sono autorizzati alla prosecuzione della didattica in presenza e che per loro la didattica proseguirà in DDI, indicando il termine del provvedimento.

Con TRE casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per dieci giorni per tutta la classe.

Il referente COVID di istituto comunica il caso alla ASL e contestualmente fa partire la disposizione di DDI tramite la Segreteria didattica.

Della disposizione di sospensione delle attività in presenza e avvio attività in DDI viene data informazione alle famiglie a cura della Segreteria didattica.

II. GESTIONE DIDATTICA IN PRESENZA nella scuola secondaria di I grado in caso di DUE positivi.

1. I docenti consentono la presenza **ESCLUSIVAMENTE** agli alunni autorizzati dalla Segreteria (in regola con la posizione vaccinale/sanitaria)
2. I docenti **NON** possono acquisire né visionare alcun documento cartaceo o virtuale che contenga informazioni e dati circa lo stato vaccinale/sanitario degli alunni
3. I docenti della prima ora avranno cura di far chiamare immediatamente i genitori degli alunni che eventualmente si siano presentati a scuola pur non essendo inseriti nell'elenco della Segreteria (alunni in regola) per il prelievo **IMMEDIATO** dell'alunno.
4. Poiché in questo caso la tutela della salute precede il diritto alla presenza in classe, l'alunno non in regola non verrà considerato presente e verrà isolato e sorvegliato fino all'arrivo dei genitori o di altra persona delegata.

III. GESTIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

1. Si rimanda alla normativa vigente e sintetizzata in allegato.

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE IGEA



SCUOLA DELL'INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Via Nicolò Zeno, 21 - 47814 **BELLARIA-IGEA MARINA (RN)**

Codice Ministeriale: **RNIC81500G** Codice Fiscale: **91136840401** Codice Univoco Ufficio: **UFMZDT**
Tel. 0541/343980 - Sito web: www.icigeamarina.edu.it - e-mail: rnrc81500g@istruzione.it - P.E.C.: rnrc81500g@pec.istruzione.it - Fax 0541/343990



IV. GESTIONE ADEMPIMENTI SEGRETERIA

1. Scuola dell'Infanzia

Con UN caso di positività si applica al gruppo classe/alla sezione la sospensione delle attività, per una durata di dieci giorni.

Il referente COVID di istituto comunica il caso alla ASL e contestualmente fa partire la disposizione di DDI tramite la Segreteria didattica.

Della disposizione di sospensione delle attività in presenza e avvio attività in DDI viene data informazione alle famiglie a cura della Segreteria didattica.

2. Scuola primaria

Con un caso di positività si attiva la sorveglianza con testing del gruppo classe: l'attività prosegue in presenza effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0). Il test sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).

Trasmette informazione alle famiglie sui test da effettuare e sulle misure (mascherine FFP2) da adottare.

In presenza di DUE o più positivi trasmette informazione alle famiglie della disposizione di sospensione delle attività didattiche e di disposizione partenza DDI.

3. Scuola secondaria di I grado

Con UN caso di positività nella stessa classe è prevista l'autosorveglianza con la prosecuzione delle attività e l'uso delle mascherine FFP2.

Trasmette informazione alle famiglie sui test da effettuare e sulle misure (mascherine FFP2).

Con DUE casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per gli allievi che non hanno avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni o per coloro che sono guariti da più di 120 giorni. Per tutti gli altri è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l'autosorveglianza e l'utilizzo di mascherine FFP2.

La Segreteria didattica fa partire le richieste di documentazione ai genitori che non l'abbiano già presentata

La Segreteria didattica raccoglie le documentazioni e comunica al coordinatore di classe l'elenco degli alunni autorizzati a proseguire la didattica in presenza.

Comunica alle famiglie degli alunni in regola con la documentazione che sono autorizzati alla prosecuzione della didattica in presenza.

Comunica alle famiglie degli alunni NON in regola con la documentazione che NON sono autorizzati alla prosecuzione della didattica in presenza e che per loro la didattica proseguirà in DDI, indicando il termine del provvedimento.

Con TRE casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per dieci giorni per tutta la classe.

Comunica alle famiglie la sospensione delle attività in presenza e l'avvio dell'attività in DDI.



ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE IGEA

SCUOLA DELL'INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Via Nicolò Zeno, 21 - 47814 BELLARIA-IGEA MARINA (RN)

Codice Ministeriale: **RNIC81500G** Codice Fiscale: **91136840401** Codice Univoco Ufficio: **UFMZDT**
Tel. 0541/343980 - Sito web: www.icigeamarina.edu.it - e-mail: mic81500g@istruzione.it - P.E.C.: mic81500g@pec.istruzione.it - Fax 0541/343990



V. OBBLIGHI A CARICO DELLE FAMIGLIE

1. Produzione immediata della documentazione attestante lo stato vaccinale e/o lo stato di guarigione dell'alunno. Tutte le comunicazioni relative a stato vaccinale, guarigione, richiesta Didattica digitale e agli altri aspetti relativi alla presente circolare dovranno essere indirizzati alla casella di posta elettronica **comunicazioni-covid@icigeamarina.edu.it**.

A seconda del tipo di richiesta, occorre comunicare

- Nome e cognome del figlio, classe frequentata e plesso
 - Motivo della comunicazione
 - Copia del provvedimento di ISOLAMENTO per positività al Covid-19 o della QUARANTENA per contatto stretto con positivo (necessari per attivare la DDI)
 - Trasmissione esito tampone positivo in attesa di trasmissione del provvedimento di isolamento
 - Trasmissione risultato tampone negativo di fine quarantena
 - Richiesta di attivazione DDI a distanza in attesa di trasmissione provvedimento di QUARANTENA per contatto stretto con positivo
 - Richiesta di attivazione DDI a distanza, a seguito in insorgenza di sintomatologia Covid-19, in attesa di trasmissione di esito tampone e provvedimento di isolamento
 -
2. Rispetto delle indicazioni contenute nella presente circolare e richiamate nelle comunicazioni della segreteria.
 3. Reperibilità immediata in caso di necessità.

Per gli alunni della scuola secondaria è prevista la possibilità **di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate**, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta (si veda l'allegata nota della PdCM a firma del Commissario Straordinario per l'emergenza): *“a seguito di accertata positività dell'alunno al Covid-19 [...], la **famiglia** una volta informata secondo le procedure sanitarie in vigore, provvede a contattare immediatamente il PLS o i1 MMG, che, ove ritenuto necessario, procederà ad effettuare autonomamente il tampone ovvero a rilasciare idonea prescrizione medica per l'effettuazione del test gratuito (sulla base di quanto previsto dall'art. 5 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1) presso una farmacia o una delle strutture sanitarie autorizzate”*.

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE IGEA



SCUOLA DELL'INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Via Nicolò Zeno, 21 - 47814 **BELLARIA-IGEA MARINA (RN)**

Codice Ministeriale: **RNIC81500G** Codice Fiscale: **91136840401** Codice Univoco Ufficio: **UFMZDT**

Tel. 0541/343980 - Sito web: www.icigeamarina.edu.it - e-mail: rnrc81500g@istruzione.it - P.E.C.: rnrc81500g@pec.istruzione.it - Fax 0541/343990



ALLEGATO:

A. L'articolo 2, comma 3 del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, prevede che "in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107".

B. La DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020, n. 89, per come declinate dalle istituzioni scolastiche nell'apposito Piano scolastico, che rappresenta lo strumento organizzativo che le scuole si sono date per garantire il diritto all'istruzione, anche attraverso le possibilità date dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Particolarmente utile si rivela la possibilità di adottare una unità oraria inferiore ai 60 minuti e stabilire le eventuali relative pause tra le lezioni sincrone, tenendo comunque presente quanto stabilito dall'articolo 28 del CCNL 2016/18, in particolare al comma 2.

C. Il personale docente è comunque tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle prestazioni connesse all'esercizio della professione docente, e mantiene intatti i diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante l'orario di lavoro, che si potranno tenere con le stesse procedure con cui si svolgono le attività didattiche a distanza. In particolare, il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe. Per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico.

D. Nell'esercizio della DDI, che si svolge nel rispetto dell'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 in materia di controllo a distanza, è assicurata la riservatezza delle informazioni, dei dati personali, dell'identità personale con riferimento all'utilizzo e la custodia delle credenziali di accesso, il divieto di condivisione delle stesse, il divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate, la protezione da malware e attacchi informatici, nonché i comportamenti da adottare durante la DDI e le conseguenze in caso di violazione di tali istruzioni. L'istituzione scolastica fornirà le opportune informazioni in materia anche agli studenti e alle famiglie. Il documento congiunto MI-Garante privacy "Didattica digitale integrata e tutela della privacy: indicazioni generali", pubblicato sul sito del Ministero dell'istruzione, rappresenta il punto di riferimento ineludibile sul tema.

E. Quanto agli strumenti di lavoro, resta fermo quanto già previsto dalle citate Linee guida. E' doveroso, comunque, richiamare tutti all'esigenza di non lasciare alcun alunno indietro, sia dal punto di vista della comunicazione "scuola famiglia" e, laddove necessario, stabilendo i contatti con le singole famiglie, sia dal punto di vista dei device e della connettività.

F. Le istituzioni scolastiche continuano ad essere aperte, e in presenza, nell'istituzione scolastica, opera il personale docente e ATA.

G. Per quanto concerne le istituzioni scolastiche, non si applicano ordinamentalmente le disposizioni in materia di lavoro agile, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del decreto – legge 14 agosto 2020, n. 104. Le eccezioni alla predetta disposizione, pertanto, sono costituite dai casi in cui, su disposizione dell'autorità competente, sia imposta la sospensione delle attività didattiche in presenza ovvero e per l'appunto nel caso "di quarantena con sorveglianza attiva (QSA) o di isolamento domiciliare fiduciario".

H. Il decreto, all'articolo 4, comma 2, stabilisce infatti che "nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, ivi compresi quelli di cui all'articolo 21-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile".

I. Anche l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con proprio messaggio del 9 ottobre 2020, n. 3653, ha evidenziato che lo stato di quarantena "non configura un'incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell'attività lavorativa". Seppure la nota si riferisca al settore privato, individua uno stato inequivocabile che riguarda la persona del lavoratore.

L. Ne deriva che, fino all'eventuale manifestarsi dei sintomi della malattia, benché il periodo di quarantena sia equiparato, come si è visto, al ricovero ospedaliero, il lavoratore non è da ritenersi incapace temporaneamente al lavoro ed è dunque in grado di espletare la propria attività professionale in forme diverse.

M. Appare utile ribadire che la misura della QSA è disposta per tutto il personale, ed eventualmente per alunni ritenuti essere contatti stretti di casi confermati di malattia infettiva diffusiva da COVID-19, su indicazione del



ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE IGEA

SCUOLA DELL'INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Via Nicolò Zeno, 21 - 47814 **BELLARIA-IGEA MARINA (RN)**

Codice Ministeriale: **RNIC81500G** Codice Fiscale: **91136840401** Codice Univoco Ufficio: **UFMZDT**

Tel. 0541/343980 - Sito web: www.icgeamarina.edu.it - e-mail: mic81500g@istruzione.it - P.E.C.: mic81500g@pec.istruzione.it - Fax 0541/343990



Dipartimento di prevenzione territoriale o di altro operatore della sanità pubblica, a mezzo di atto scritto, al fine di monitorare l'eventuale insorgenza dei sintomi della malattia.

N. Occorre precisare, in ultimo, che la condizione del personale posto in QSA non è assimilabile a quella concernente il personale effettivamente contagiato da COVID-19, il quale, a prescindere dalla gravità della sintomatologia, in nessun caso può prestare attività didattica o educativa, neanche dal proprio domicilio. Essa, infatti, è una condizione di malattia certificata a tutti gli effetti, per la quale sono previste e garantite – dalla Costituzione fino ai contratti di lavoro di comparto – specifiche forme di tutela e salvaguardia dello stato di salute.

O. Se l'intera classe del docente sarà stata posta in quarantena con sorveglianza attiva, al pari del docente stesso, il dirigente scolastico dispone che per quella classe le attività didattiche siano svolte in modalità di DDI, sia per il docente a sua volta in quarantena, sia – eventualmente – per tutti i docenti che di quella classe siano contitolari, anche se non posti in quarantena. Questi ultimi potranno, infatti, svolgere la DDI da scuola, utilizzando devices e connettività dell'Istituto, come nei casi in cui la quarantena riguardi solo gli alunni delle classi.

P. Il docente in quarantena, pertanto, svolgerà ordinariamente attività di docenza in DDI a vantaggio della classe o delle classi poste a loro volta in quarantena.

Q. Qualora, invece, le classi del docente posto in quarantena non siano a loro volta nella stessa condizione, il docente posto in quarantena potrà svolgere attività di DDI, innanzitutto ogni qual volta sia prevista, da orario settimanale eventualmente opportunamente modificato, la copresenza con altro docente della classe. La presenza nelle classi di titolarità del personale posto in quarantena potrà essere altresì garantita facendo ricorso a personale dell'organico dell'autonomia in servizio presso l'istituzione scolastica, individuando la necessità di garantire l'attività didattica come priorità temporanea rispetto allo svolgimento di altre eventuali attività non connesse all'insegnamento curricolare.

R. Per quanto attiene la circostanza dei docenti di sostegno, contitolari a pieno titolo delle classi in cui prestano servizio, si ritiene che la particolarità della loro funzione inclusiva per l'alunno con disabilità, in via ordinaria, debba essere considerata prioritaria rispetto alla necessità di gestione generalizzata del gruppo classe. I Dirigenti scolastici, pertanto, potranno disporre il loro impiego in funzioni di supporto al docente in quarantena esclusivamente a orario settimanale invariato e nelle classi di cui siano effettivamente contitolari, sempre che non vi siano particolari condizioni ostative, legate alla necessità di gestione esclusiva degli alunni con disabilità loro affidati.

S. Nel caso in cui il docente di sostegno sia posto in quarantena, si ritiene di poter individuare, proprio nel principio della contitolarità sulla classe di tutti i docenti, la misura più idonea per garantire il diritto allo studio dell'alunno con disabilità, cui deve essere di norma consentita la frequenza delle lezioni in presenza. Nella scuola primaria, in particolare, si potrà prevedere che il docente di sostegno posto in quarantena svolga le attività didattiche, opportunamente condivise e programmate in sede di programmazione settimanale, a favore dell'intero gruppo classe, potendosi temporaneamente attribuire la speciale presa in carico dell'alunno con disabilità al docente di posto comune della classe.

T. All'alunno in quarantena la scuola dovrà in ogni caso garantire, ove la strumentazione tecnologica in dotazione lo consenta, l'erogazione di attività didattiche in modalità digitale integrata.

- ✓ D.L. 1 del 07/01/2022
- ✓ Nota congiunta Ministero dell'istruzione e Ministero della sanità n° 11 del giorno 08/01/2022
- ✓ Nota della PdCM a firma del Commissario Straordinario per l'emergenza

Il Dirigente Scolastico
Marco Mauro Dall'Agata

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n.39/1993)